



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

OGGETTO: Annullamento totale di atto in esercizio del potere di autotutela, ai sensi della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 10-quater, art.10-quinquies, Statuto dei diritti del contribuente).

Si comunica che questo Ufficio con provvedimento del 23/12/2025, protocollo n. [REDACTED], ha disposto l'annullamento totale dei seguenti atti notificati in data 24/11/2025:

AVVISO	ATTO PUBBLICO	REGISTRAZIONE	IMMOBILE
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]			[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]			
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]			[REDACTED]

Con gli avvisi di liquidazion [REDACTED]

[REDACTED], tutti notificati alla [REDACTED], in data 24/11/2025 lo scrivente recuperava l'imposta di registro in misura ordinaria sugli atti citati che avevano goduto dell'agevolazione di cui all'art. 82 co. 45 D. lgs. 117/2017 sui beni citati, che si impegnava ad utilizzarne nel termine di un quinquennio direttamente in attuazione degli scopi della [REDACTED].

Con istanze di cui ai protocolli in ingresso [REDACTED], prodotte a mezzo pec in data 23/12/2025, la [REDACTED], ente religioso civilmente riconosciuto, persegue finalita' di religione e di culto inerenti la confessione religiosa chiesa apostolica in Italia, svolge le attivita' di interesse generale per il perseguitamento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017, e precisamente:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, come da atto per notaio [REDACTED] registrato a [REDACTED], evidenziava:
 - a. la violazione dell'art. 6 bis L. 212/2000 per non aver proceduto al contraddittorio preventivo;



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

b. la violazione dell'art. 82 co. 4 D.lgs 117/17 per non aver lo scrivente provato la mancata utilizzazione diretta degli immobili a scopi istituzionali, essendosi affidato alla sola mancata variazione della categoria catastale.

Lo scrivente Ufficio, premesso che:

- gli atti impositivi costituiscono atti di pronta liquidazione per i quali non trova applicazione l'obbligo di cui all'art. 6 bis L. 212/2000;
- la mancata indicazione negli appositi registri della corretta categoria catastale costituisce un valido elemento probatorio per degli immobili in parola,

vista la documentazione prodotta, ovvero i reperti fotografici, le relazioni attestanti l'utilizzo degli immobili a finalità istituzionali;

verificata altresì l'attivazione delle utenze elettriche a partire dal 2024 per gli immobili in parola e l'esercizio dell'attività istituzionale sia dalle banche dati in possesso che dalle ricerche esperite online, annulla gli avvisi in parola ai sensi dell'art. 10 quater L. 212/2000 riscontrato l'errore del presupposto impositivo, precisando sin d'ora che la mancata iscrizione al RUNTS, nei termini di legge, comporterà la perdita delle agevolazioni.

Pertanto, le somme richieste con il suddetto atto non sono dovute.

Il presente atto si compone di numero 5 pagine.

Data, 12-01-2026

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]